

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1441}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LODA, BARBERA, CALVANESE, FANTÒ, INGRAO, MOSCHINI, OCCHETTO, SOAVE, SPAGNOLI, STRUMENDO, VIRGILI, ZANGHERI

Presentata il 15 marzo 1984

Norme per la copertura dei posti vacanti di dirigente nei ruoli centrali e periferici dell'amministrazione dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — In particolare modo dopo la presentazione al Parlamento del Rapporto sulla pubblica amministrazione del Ministro della funzione pubblica, Massimo Severo Giannini (novembre 1979), e la approvazione da parte del Senato dell'ordine del giorno del 20 luglio 1980 sui problemi della pubblica amministrazione, le esigenze di riforma e di ammodernamento della pubblica amministrazione sono apparse chiare, motivate ed incidenti anche a larga parte dell'opinione pubblica.

Parimenti da quel contesto di dibattito culturale, politico ed istituzionale è stato possibile evincere la grande importanza del riordino della funzione e del ruolo della dirigenza dello Stato ai fini dell'am-

modernamento e di un dinamico adeguamento di esso Stato alla evoluzione civile, democratica ed economica del nostro paese e della società italiana.

In materia, purtroppo, da quell'ormai lontano 1980, nulla è stato fatto (in particolare ad iniziativa del Governo) affinché quelle urgenze, priorità ed esigenze venissero evase. Tant'è che nemmeno in concomitanza o a seguito dell'approvazione della legge-quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1982) il tema è stato affrontato, consentendo così che le strutture portanti dell'organizzazione dello Stato degradassero progressivamente distanziando sempre più i cittadini dallo Stato e rendendo sempre più problematici i tempi e i modi di attuazione delle deci-

sioni assunte dagli organi legislativi della Repubblica.

Nel frattempo, nel vuoto di iniziative organiche ed ordinate, si è proceduto in tale delicata e complessa materia con provvedimenti contingenti, provvisori, transitori, derogatori che hanno accresciuto la confusione, il disordine ed il malessere nel settore e che hanno riguardato sia gli aspetti economico-giuridici sia gli aspetti relativi all'accesso alla dirigenza.

In special modo in questo lungo lasso di tempo si sono creati vuoti rilevanti negli organici delle singole amministrazioni dello Stato, cui non si è provveduto ai fini della copertura sia per l'assenza di un quadro di riferimento sulle funzioni e sui ruoli-riformati della dirigenza, sia per la carenza di norme adeguate per conferire all'accesso alle qualifiche ed ai ruoli dirigenziali le caratteristiche della snellezza, della costituzionalità e della certezza del diritto.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta di legge si intende responsabilmente affrontare una delle questioni più urgenti e necessarie proposte dalla organizzazione della pubblica amministrazione e dalla dirigenza non disconoscendo contestualmente sia i profili e le esigenze della riforma entro cui tali urgenze si collocano, sia la opportunità di non procrastinare ulteriormente la copertura di posti vacanti in settori e gradi delicati della nostra pubblica amministrazione.

Tale questione è quella della copertura dei posti di dirigente della pubblica

amministrazione — centrale e periferica — disponibili alla data del 31 dicembre 1983, che con questa proposta di legge viene disciplinata secondo un'ottica, sì transitoria ma tuttavia rigorosa e rispettosa dei principi costituzionali di imparzialità e di buona amministrazione e protesa a conseguire i migliori indici di efficienza, efficacia e produttività nella pubblica amministrazione.

Non pare necessario, stante la chiarezza e la brevità dell'articolato, descrivere partitamente il provvedimento. Valga unicamente richiamare alcuni punti di esso che sembrano più caratterizzanti: così all'articolo 2 la aggregazione in tre distinti raggruppamenti di posti da conferire secondo procedure diverse, ciascuna delle quali trova specifica motivazione e propria ragione d'essere; in secondo luogo la sottolineatura e il peso che si intende assegnare ai corsi di perfezionamento e formazione professionale per l'accesso alla dirigenza da parte degli impiegati della carriera direttiva ed in particolar modo al ruolo che in tale attività formativa si intende assegnare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione; ed infine l'avvio verso la costituzione di un ruolo unico della funzione dirigenziale.

Onorevoli colleghi, riteniamo che il problema sia meritevole di esame sollecito ed approfondito; ma che altresì la presente proposta di legge sia degna di attenzione e di approvazione. È per questo che chiediamo il concorso e il consenso degli onorevoli deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti disponibili fino al 31 dicembre 1983, nei ruoli di dirigente della amministrazione centrale e periferica dello Stato, sono conferiti secondo le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

I posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1983 nelle singole amministrazioni sono conferiti:

a) per 50, mediante concorso speciale per titoli;

b) per 40, mediante concorso speciale per titoli con corso di formazione dirigenziale;

c) per 10, mediante concorso per titoli ed esami e corso di formazione dirigenziale.

Ai concorsi di cui alle lettere a) e b) sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nei ruoli ad esaurimento e nell'ottava qualifica funzionale che allo stato di emanazione del bando di concorso abbiano compiuto cinque anni di complessivo effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere ed equiparato come previsto nell'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al concorso di cui alla lettera c) sono ammessi i cittadini italiani forniti di laurea che abbiano i seguenti requisiti professionali:

1) assistenti universitari di ruolo con almeno 5 anni di servizio;

2) dipendenti delle regioni, enti pubblici a carattere nazionale, enti locali, muniti di laurea che siano stati assunti attraverso pubblici concorsi, con cinque an-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

3) professionisti (avvocati, ingegneri, ecc.) iscritti all'albo da almeno cinque anni.

ART. 3.

I concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 2 vengono banditi entro il 30 giugno 1984 con un unico decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Presidenza del Consiglio dei ministri per tutti i posti disponibili, che saranno segnalati entro il 31 maggio 1984 dalle singole amministrazioni.

Il bando indica i termini di presentazione delle domande di ammissione, il numero di posti da conferire, i titoli di servizio ammessi, la data di inizio e la sede del corso.

ART. 4.

La commissione giudicatrice è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da sei magistrati amministrativi, di cui uno con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato con funzioni di presidente della commissione e di altri con qualifica di consigliere di Stato, da sei professori ordinari, da tre dirigenti generali e da tre docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda i titoli richiesti nel bando di concorso allegando la relativa documentazione in copia autentica nonché copia dello stato matricolare.

I titoli di servizio ammessi a valutazione e i criteri di valutazione sono indicati nel bando di cui all'articolo 3.

ART. 5.

Alla disciplina dei corsi di formazione, di reclutamento e di aggiornamento della Scuola superiore della pubblica ammini-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

strazione si provvede con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Comitato direttivo della scuola.

ART. 6.

Su proposta delle singole amministrazioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore ed il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approva i programmi di ciascun corso di formazione e l'elenco dei docenti, fra i quali almeno un terzo deve essere prescelto fra quelli della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al termine del corso, i partecipanti redigono una relazione illustrativa avente per oggetto l'analisi critica dei servizi e dell'organizzazione studiata.

La commissione giudicatrice per ciascun corso è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formata da due docenti appartenenti ai ruoli della amministrazione interessata, designati dal Ministro competente e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione designati dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

ART. 7.

Più amministrazioni possono concordare fra loro la istituzione di un unico corso per i propri dipendenti.

In ogni caso si deve procedere all'accorpamento di più corsi di formazione per carriere omogenee, qualora il numero dei funzionari da ammettere al corso sia inferiore a dieci. L'accorpamento è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Su richiesta delle amministrazioni interessate, il corso può essere integralmente organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sono dichiarati vincitori, per i posti disponibili e messi a concorso secondo la previsione di conferimento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, i candidati che siano risultati i primi classificati nell'ordine di graduatoria al termine del corso di cui all'articolo 6.

Al corso di cui al comma precedente partecipano quei candidati i cui titoli saranno giudicati idonei da una commissione costituita ai sensi dell'articolo 4.

ART. 8.

I concorrenti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 sono ammessi, previo concorso per titoli ed esami, ad un corso di formazione della durata di un anno.

Il concorso viene bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il bando indica i termini di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, la data di inizio e la sede dei corsi.

La commissione giudicatrice è composta come quella disciplinata dall'articolo 4.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in un colloquio orale, su materie determinate dal bando di concorso. I vincitori del concorso vengono ammessi al corso di formazione in numero corrispondente ai posti da coprire.

Il corso di formazione viene disciplinato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto applicabile.

Durante il periodo del corso, ai frequentatori del medesimo verrà corrisposto un assegno mensile pari alla retribuzione dell'ottava qualifica funzionale dei dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato.

ART. 9.

Tutti i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 per conseguire la seconda classe di stipendio nella qualifica di primo dirigente secondo la normativa vigente, devono, complessi-

vamente, tenuto conto del periodo di durata del corso di formazione, prestare servizio presso altri ministeri e amministrazioni pubbliche non statali.

ART. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri interessati, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo unico di dirigenti dei ruoli amministrativi esperti nella materia della gestione del personale.